Legge regionale 05 dicembre 2005 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>.

CAPO II

Esercizio dell'attività

Art. 5

(Requisiti morali e professionali)

1. Ai fini della tutela del consumatore, l'esercizio, in qualsiasi forma, dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande, è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

(2)

2.

(ABROGATO)

(1)

3. L'accertamento dei requisiti è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche.

4. La verifica dei requisiti soggettivi relativi alle attività di commercio all'ingrosso è di competenza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cui va comunicata l'iscrizione ai fini dell'esercizio dell'attività all'ingrosso.

(3)

Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 1, L. R. 7/2007

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, L. R. 4/2016

3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 17, comma 2, L. R. 4/2016

Art. 6

(Requisiti morali e condizioni ostative)(1)(10)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche, nonché l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e successive modifiche, ivi compresa l'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia stata emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 4, comma 1, L. R. 7/2007

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 2, L. R. 7/2007

3 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 13/2008

4 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

5 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

6 Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012

7 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 53, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012

8 Comma 1 bis aggiunto da art. 53, comma 1, lettera e), L. R. 26/2012

9 Parole sostituite al comma 2 da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 26/2012

10 Articolo sostituito da art. 18, comma 1, L. R. 4/2016

Art. 7

(Requisiti professionali)

1. L'esercizio dell'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti non alimentari è subordinato al possesso dei soli requisiti morali.

(1)

2. L'esercizio dell'attività commerciale in sede fissa o sulle aree pubbliche di prodotti alimentari, nonché della somministrazione di alimenti e bevande, ancorché svolto nei confronti di una cerchia limitata di persone in locali non aperti al pubblico, è subordinato al possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 59/2010.

(2)(3)(4)(6)(7)

3. Quanto prescritto all'articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010 viene attestato dall'istituto che ha rilasciato il titolo.

(5)(8)

4. E' riconosciuta validità ai requisiti professionali maturati o riconosciuti ai sensi dell'ordinamento delle altre Regioni.

(9)

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 7/2007

2 Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 2, L. R. 7/2007

3 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

4 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

5 Comma 3 sostituito da art. 54, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012

6 Vedi la disciplina transitoria della lettera a) del comma 2, stabilita da art. 13, comma 2, L. R. 4/2016

7 Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016

8 Parole sostituite al comma 3 da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016

9 Comma 4 sostituito da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016

Art. 8

(Corsi professionali)

1. I corsi professionali di cui all' articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 59/2010 , vengono organizzati dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG) e dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), senza delega ad altri soggetti, ferme restando le competenze degli organismi di formazione professionale ai sensi dell' articolo 71, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 59/2010.

(3)(6)

1 bis. I corsi professionali di cui all' articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), e di cui all' articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), vengono organizzati dal CATT FVG e dai CAT.

(4)(7)

2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di organizzazione, la durata e le singole materie dei corsi di cui all'articolo 7, fermo restando che tra le materie d'insegnamento va inclusa la normativa sulla ludopatia di cui alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), e ferma restando la conoscenza della lingua italiana, secondo le prescrizioni di cui alla legge vigente e fermo restando che il 50 per cento del numero di ore di durata del

corso è dedicato alle materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative all'igiene e alla sicurezza alimentare e dei prodotti, nonché alla tutela della salute e della sicurezza del consumatore, in base anche a quanto stabilito dal codice del consumo.

(1)(8)

3. Il CATT FVG e i CAT possono organizzare e gestire corsi facoltativi e a tal fine istituiscono un libretto di registrazione dei corsi di aggiornamento frequentati dagli operatori del settore.

(2)(5)

3 bis. I CAT e il CATT FVG, ai sensi del comma 1, possono organizzare anche corsi di formazione a distanza (modalità FAD), a esclusione delle materie attinenti salute, sicurezza e informazione del consumatore, riguardanti aspetti igienico - sanitari, e fermo restando che l'esame abilitante è svolto obbligatoriamente alla presenza della commissione d'esame. Tale modalità di formazione a distanza può essere utilizzata anche per i corsi professionali di cui all' articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), e di cui all' articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore), organizzati dal CATT FVG e dai CAT ai sensi del comma 1 bis.

(9)(11)(12)

3. ter. L'obbligatoria conoscenza della lingua italiana, sia scritta che orale, di cui al comma 2 è accertata dai CAT ovvero dal CATT FVG sulla base del test di conoscenza previsto dalla normativa di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), livello base A1. Il test d'ingresso non occorre ove il soggetto sia in possesso di documentazione attestante la conoscenza della lingua italiana.

(10)(13)(14)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 55, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 55, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

3 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.

4 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.

5 Comma 3 sostituito da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.

6 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

7 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

8 Parole aggiunte al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 14/2017

9 Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 12/2018

10 Comma 3 ter aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 12/2018

11 Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 7, comma 1, L. R. 3/2020

12 Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 2, comma 12, L. R. 22/2020

13 Parole sostituite al comma 3 ter da art. 4, comma 1, L. R. 5/2023

14 Parole sostituite al comma 3 ter da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 13/2023

Art. 9

(Commissione d'esame)

1. A conclusione del corso previsto all'articolo 8, comma 1, l'idoneità dei candidati è accertata da commissioni costituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nominate dalla giunta camerale per una durata di cinque anni, e composta da:

a) il Segretario generale camerale o un suo sostituto, con funzioni di presidente;

b) un funzionario della Regione o un suo sostituto;

c) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso o un suo sostituto;

d) un esperto in materia igienico-sanitaria degli alimenti o un suo sostituto;

d bis) un esperto in materia di normativa di cui alla legge regionale 1/2014 o un suo sostituto;

e) un esperto in merceologia o un suo sostituto;

f) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori.

(2)(3)(4)(5)

1 bis. Possono essere designati più soggetti in sostituzione dei componenti di cui al comma 1.

(1)

Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 56, comma 1, L. R. 26/2012

2 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 1, L. R. 4/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 19/2016

4 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 19/2016

5 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 14/2017

Art. 9 bis

(Commissione esaminatrice relativa ai corsi professionali per agenti e rappresentanti

di commercio)(1)

1. Le prove finali dei corsi professionali, istituiti e organizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio), sono svolte dinanzi a commissioni territoriali d'esame nominate ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

(2)

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono costituite per la durata di cinque anni con la seguente composizione:

a) il Direttore centrale della struttura direzionale dell'Amministrazione regionale competente in materia di commercio o suo delegato;

b) un rappresentante designato dal Ministero competente in materia di istruzione;

c) un rappresentante designato dal Ministero competente in materia politiche del lavoro;

d) un rappresentante del CATT FVG o del CAT che ha organizzato il corso;

e) un rappresentante dei docenti del corso;

f) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;

g) un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di riferimento per il CATT FVG o CAT che ha organizzato il corso;

h) un rappresentante della Camera di commercio competente per territorio, in relazione alle sede dei corsi.

3. La commissione è presieduta dal Direttore centrale di cui al comma 2, lettera a), o suo delegato. Per ciascun componente effettivo di cui al comma 2, lettere da b) a h), sono nominati due o più sostituti, designati con le medesime modalità.

4. Ai componenti esterni della Commissione spetta un gettone di presenza il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale, oltre al rimborso delle spese nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 4/2016

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 10, L. R. 12/2018

Art. 10

(ABROGATO)

(3)

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 7/2007

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 57, comma 1, L. R. 26/2012

3 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 4/2016